

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
94/C 199/01	ECU.....	1
94/C 199/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
94/C 199/03	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽¹⁾	3
94/C 199/04	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni espresso nella diciassettesima riunione del 3 dicembre 1993 sul progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.308 — Kali und Salz/MdK/Treuhand ⁽¹⁾	5
94/C 199/05	Comunicazione della Commissione concernente la concessione di un sostegno finanziario a 183 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche — Programma THERMIE ⁽¹⁾	6
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
94/C 199/06	Autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del Protocollo 3 dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni	7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

94/C 199/07	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riguardante la pubblicazione nella sezione SEE e nel supplemento SEE della <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati AELS (EFTA) aderenti all'Accordo SEE ai sensi dell'atto di cui al punto 1 della sezione XIX dell'allegato II dell'Accordo SEE, che stabilisce una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (direttiva 83/189/CEE del Consiglio, in appresso «direttiva 83/189/CEE»)	8
-------------	---	---

Corte EFTA

94/C 199/08	Causa E-1/94: Richiesta di parere consultivo, in seguito all'ordinanza del tullilautakunta del 19 aprile 1994, nell'appello presentato da Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contro la decisione della Helsingin piiritullikamari	9
94/C 199/09	Causa E-2/94: Ricorso presentato il 28 aprile 1994 dalla Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA) contro l'Autorità di vigilanza EFTA	9

II Atti preparatori

Commissione

94/C 199/10	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla istituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ⁽¹⁾	10
94/C 199/11	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori	26

III Informazioni

Commissione

94/C 199/12	Progettazione di esposizioni — Invito a manifestare interesse per determinate gare d'appalto	27
-------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

20 luglio 1994

(94/C 199/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,5145	Dollaro USA	1,21836
Corona danese	7,53009	Dollaro canadese	1,68280
Marco tedesco	1,91807	Yen giapponese	121,105
Dracma greca	289,873	Franco svizzero	1,62347
Peseta spagnola	158,131	Corona norvegese	8,37807
Franco francese	6,57489	Corona svedese	9,49726
Sterlina irlandese	0,800975	Marco finlandese	6,35620
Lira italiana	1915,77	Scellino austriaco	13,4958
Fiorino olandese	2,15126	Corona islandese	83,7624
Scudo portoghese	197,241	Dollaro australiano	1,65269
Sterlina inglese	0,789555	Dollaro neozelandese	2,02554
		Rand sudafricano	4,48266

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(94/C 199/02)

[Stabiliti il 19 luglio 1994 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	3,078	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,126	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	nessuna quotazione	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	3,132	Villarrobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione (*)	Bari	1,978
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	2,066	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	2,374	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,198
Treviso	2,242	Trapani (Alcamo)	1,802
Verona (per i vini locali)	2,550	Treviso	2,286
Prezzo rappresentativo	2,889	Prezzo rappresentativo	1,981
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	nessuna quotazione		
Jumilla	nessuna quotazione		
Navalcarnero	nessuna quotazione (*)		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione (*)		
Bastia	nessuna quotazione	A II	
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhardt)	42,235
Bari	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	43,756
Barletta	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Cagliari	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	43,154
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione		
	ECU/hl	A III	
		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
R III		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

(94/C 199/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (*), la Commissione comunica le informazioni che seguono.

(*) GU n. L 77 del 26. 3. 1973.

LISTA DI NORME STABILITE DI COMUNE ACCORDO CON GLI ORGANISMI SEGNALATI DAGLI STATI MEMBRI, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

EN (*)	Documento di riferimento e titolo	Dor (*)
EN 50060:1989/A1	Sorgente di corrente per la saldatura elettrica ad arco, per servizio limitato	8. 3. 1994
EN 60320-1:1987/A11	Connettori per uso domestico e similare	8. 3. 1994
EN 60335-1:1988/A54	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte I: Norme generali	8. 3. 1994
EN 60335-2-2:1988/A53	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari di sicurezza per aspirapolvere e apparecchi di pulizia ad aspirazione	8. 3. 1994
EN 60335-2-24	IEC 335-2-24:1992 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari di sicurezza per frigoriferi e congelatori	8. 3. 1994
EN 60335-2-41:1990/A1	IEC 335-2-41:1984/A1:1990 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per pompe elettriche per liquidi aventi temperatura non superiore a 35 °C	8. 3. 1994
EN 60335-2-60:1991/A52	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per vasche per idromassaggio e apparecchiature analoghe	8. 3. 1994
EN 60598-1:1989/A11	Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove	14. 2. 1994
EN 60598-2-5:1989/A2	IEC 598-2-5:1979/A2:1993 Apparecchi di illuminazione Parte 2: Requisiti particolari Sezione 5: Proiettori per illuminazione	8. 3. 1994
EN 60598-2-7:1989/A11	Apparecchi di illuminazione Parte 2: Requisiti particolari Sezione 7: Apparecchi mobili per giardini	14. 2. 1994
EN 60662:1993/A4	IEC 662:1980/A4:1992 Lampade a vapore di sodio ad alta pressione	8. 3. 1994
EN 60730-2-7:1991/A11	Dispositivi elettrici di comando automatici per uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per programmatori e temporizzatori	8. 3. 1994
EN 60799:1987/A1	IEC 799:1984/A1:1993 Cordoni per connettore	8. 3. 1994
EN 60926:1990/A2	IEC 926:1990/A2:1993 Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) — Prescrizioni generali e di sicurezza	8. 3. 1994

EN (*)	Documento di riferimento e titolo	Dor (*)
EN 60947-1:1991/A11	Apparecchiatura bassa tensione Parte 1: Regole generali	8. 3. 1994
EN 61008-1	IEC 1008-1:1990 + A1:1992 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 1: Prescrizioni generali	8. 3. 1994
EN 61008-2-1	IEC 1008-2-1:1990 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 2-1: Applicabilità delle regole generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete	8. 3. 1994
EN 61009-1	IEC 1009-1:1991 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 1: Prescrizioni generali	8. 3. 1994
EN 61009-2-1	IEC 1009-2-1:1991 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 2-1: Applicabilità delle regole generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete	8. 3. 1994
EN 61010-2-10	IEC 1010-2-10:1992 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di regolazione e da laboratorio Parte 2-10: Prescrizioni particolari per apparecchiature di laboratorio per il riscaldamento di materiali	8. 3. 1994
EN 61010-2-20	IEC 1010-2-20:1992 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di regolazione e da laboratorio Parte 2-20: Prescrizioni particolari per centrifughe da laboratorio	8. 3. 1994
EN 61010-2-31	IEC 1010-2-31:1993 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici, di misura, di regolazione e da laboratorio Parte 2-31: Prescrizioni particolari per sonde manuali per prove e misurazioni elettriche	8. 3. 1994

(*) EN: Norma europea.

(*) Dor: «Date of ratification».

HD (*)	Documento di riferimento e titolo	Dor (*)
HD 586.2 S1	Terminali per cavi ad isolamento minerale per tensioni non superiori a 750 V	8. 3. 1994

(*) HD: Documento d'armonizzazione.

(*) Dor: «Date of ratification».

La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista (*).

(*) GU n. C 210 del 15. 8. 1992, pag. 1.
 GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 4.
 GU n. C 319 del 26. 11. 1993, pag. 2.
 GU n. C 169 del 22. 6. 1994, pag. 4.

PARERE

del comitato consultivo in materia di concentrazioni espresso nella diciassettesima riunione del 3 dicembre 1993 sul progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.308 — Kali und Salz/MdK/Treuhand

(94/C 199/04)

(Testo rilevante ai fini dello SEE)

1. Il comitato consultivo è del parere che l'acquisizione progettata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 e che si tratti di un'operazione di dimensione comunitaria in base ai criteri di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato ritiene che la Commissione abbia correttamente definito i prodotti rilevanti ed è d'accordo sul fatto che la Germania costituisce un mercato geografico distinto. La maggioranza del comitato condivide il punto di vista della Commissione secondo cui il resto della Comunità può essere considerato un unico mercato distinto. Una minoranza dubita della fondatezza della delimitazione di questo secondo mercato geografico.
3. Il comitato ammette che la cosiddetta «failing company defence» (secondo la quale la società oggetto dell'acquisizione uscirebbe comunque dal mercato perché prossima al fallimento) possa costituire un argomento valido per dimostrare che una concentrazione non è causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, in quanto questa si instaurerebbe comunque. Le tre condizioni proposte dalla Commissione per accogliere tale obiezione sembrano appropriate. Il comitato è anche d'accordo sul fatto che, in caso di dubbio sulla sussistenza delle suddette condizioni, l'onere della prova spetta alle parti. Il comitato ritiene che la Commissione dovrebbe dar prova di cautela nell'accogliere l'obiezione, applicando rigorosamente i criteri proposti.
4. La maggioranza del comitato concorda con la conclusione alla quale è giunta la Commissione, e cioè che la concentrazione non rafforzerà una posizione dominante in Germania per i motivi addotti nel quadro della «failing company defence». Una minoranza del comitato non ritiene che nel caso in esame sussistano le condizioni per accogliere la «failing company defence». Secondo questa minoranza la concentrazione rafforzerà una posizione dominante sul mercato tedesco ed occorre quindi o vietarla, o prendere altri provvedimenti atti ad ovviare ai suoi effetti sul mercato tedesco.
5. La maggioranza del comitato concorda con la conclusione della Commissione secondo cui si creerà una posizione dominante collettiva sul mercato della Comunità al di fuori della Germania. Vi è inoltre una maggioranza che ritiene che, a condizione che non vengano lesi i diritti di terzi, gli impegni proposti alla Commissione dalle parti sono atti a rimuovere i dubbi in merito agli effetti della concentrazione sul mercato comunitario e che questa può quindi essere dichiarata compatibile con il mercato comune. Una minoranza ritiene che la concentrazione non crei una posizione dominante collettiva sul mercato comunitario al di fuori della Germania e che gli impegni non siano adeguati e non risolvano i problemi provocati dalla concentrazione sul mercato tedesco.
6. Una minoranza del comitato ritiene che la progettata concentrazione tra Kali und Salz e MdK rientri nella fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e possa quindi essere dichiarata compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.
7. Il comitato è d'accordo con la Commissione nel ritenere che la sua decisione non debba ricomprendere la clausola di divieto di concorrenza contenuta nell'articolo 20 dell'accordo quadro relativo alla concentrazione. Una minoranza invita la Commissione a rivedere la sua posizione su questo punto qualora le parti propongano delle modifiche.
8. Il comitato invita la Commissione a prendere in considerazione le varie osservazioni formulate nel corso della riunione.
9. Il comitato raccomanda la pubblicazione del presente parere.

Comunicazione della Commissione concernente la concessione di un sostegno finanziario a 183 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche — Programma THERMIE

(94/C 199/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione ha deciso recentemente che:

- un importo di 147 096 389 ECU è destinato dal programma THERMIE al sostegno finanziario di 183 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche (allegato I);
- una lista di riserva di 57 progetti è costituita (allegato II).

Copie degli allegati I e II possono essere ottenute tramite domanda scritta all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale dell'energia
THERMIE 94
200 rue de la Loi, TERV 1/1
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 295 05 77

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del Protocollo 3 dell'Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(94/C 199/06)

Data di approvazione: 3. 6. 1994

Stato EFTA: Finlandia

Aiuto n.: 94-004

Titolo: Regime temporaneo di aiuti agli investimenti industriali

Obiettivo: Promuovere gli investimenti da parte delle PMI

Base giuridica: Laki Teollisten investointien Väliaikaisesti investointituesta 1994 vp — HE 6

Bilancio: 170 Mio FIM

Intensità dell'aiuto: 7 %

Durata: 1994

Data di approvazione: 11. 5. 1994

Stato EFTA: Austria

Aiuto n.: 94-005

Titolo: Carta delle regioni assistite

Obiettivo: Aiuto regionale

Base giuridica: Aiuto regionale conformemente alle norme di concorrenza UE/SEE — elenco proposto di zone ammissibili in Austria (1994, versione riveduta)

Bilancio: Nessuno stanziamento di bilancio assegnato direttamente alle zone della carta

Intensità dell'aiuto: 15, 20 e 25 % ESN nelle zone dell'articolo 61, § 3 (c) (popolazione interessata: 2,99 %, 26,43 % e 2,27 %); 30 e 40 % ESN nelle zone dell'articolo 61, § 3 (a) (Burgenland — popolazione interessata: 3,47 %)

Durata: 31. 12. 1998

Data di approvazione: 8. 6. 1994

Stato EFTA: Svezia

Aiuto n.: 94-006

Titolo: Sovvenzioni a favore di piccole imprese

Obiettivo: Ridurre la disoccupazione promuovendo progetti d'investimento di piccole imprese

Base giuridica: Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1994/1995; «Regeringens» proposition 1993/1994; 140 «Forordning om tillfälligt smaforetagsstöd»

Forma: Sovvenzione

Beneficiario: Piccole imprese secondo la definizione prevista dalla normativa per gli aiuti alle piccole e medie imprese. I settori soggetti a specifiche norme settoriali sono esclusi dal regime

Bilancio: 800 Mio di SKR

Intensità dell'aiuto: Fino al 15 % (lordo)

Durata: 1. 7. 1994—30. 6. 1995

Condizioni: Relazione annuale semplificata

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riguardante la pubblicazione nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati AELS (EFTA) aderenti all'Accordo SEE ai sensi dell'atto di cui al punto 1 della sezione XIX dell'allegato II dell'Accordo SEE, che stabilisce una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (direttiva 83/189/CEE del Consiglio, in appresso «direttiva 83/189/CEE»)

(94/C 199/07)

La direttiva 83/189/CEE introduce una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche in virtù della quale ogni Stato AELS (EFTA) aderente all'Accordo SEE è tenuto a comunicare, in particolare, qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica definita nel summenzionato atto, riguardante i prodotti industriali, i prodotti agricoli, i prodotti destinati all'alimentazione, i medicinali e i prodotti cosmetici, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che li trasmette a tutti gli altri Stati AELS (EFTA) e alla Commissione CE.

L'atto di cui al punto 6 della sezione XIX dell'allegato II dell'Accordo SEE riguarda l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CE, in particolare l'obbligo di comunicare, allo stadio di progetto, le regolamentazioni tecniche nazionali che rientrano nel campo di applicazione della suddetta procedura di informazione.

Per attirare l'attenzione dell'industria europea sui progetti di regolamentazioni tecniche nazionali, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ha deciso di pubblicare un elenco delle notifiche ricevute nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) informa pertanto tutti gli interessati che essa applicherà detta decisione a decorrere dal 1° agosto 1994. L'elenco sarà pubblicato ogni settimana nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'informazione pubblicata comprenderà il numero del dossier [anno, numero, Stato AELS (EFTA) autore], il titolo del progetto, la data di scadenza del termine di sospensione di 3 mesi entro il quale l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) possono far pervenire le proprie osservazioni (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE).

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ritiene che tale pubblicazione contribuisca a rafforzare ulteriormente il meccanismo di prevenzione di nuovi ostacoli instaurato

dalla procedura comunitaria di informazione contenuta nella direttiva 83/189/CEE.

Le persone e gli operatori economici che devono rispettare una regolamentazione tecnica nazionale nel quadro del SEE potranno accertare se essa sia stata adottata nel rispetto delle procedure comunitarie in vigore o, in caso contrario, di trarre le conseguenze del caso dall'atto citato nel secondo paragrafo.

Le persone e gli operatori economici interessati ad un progetto notificato e che intendano ottenere informazioni complementari potranno rivolgersi ai servizi competenti in ogni Stato AELS (EFTA) aderente all'Accordo SEE per la procedura comunitaria di informazione. I servizi in questione sono elencati qui di seguito:

AUSTRIA
Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung 1/5
Stubenring 1
A-1011 Wien

FINLANDIA
Kauppa-ja teollisuusministeriö
Kauppaosasto
Aleksanterinkatu 10
FIN-00170 Helsinki

ISLANDA
Fjármálaráðuneytid
Arnarhvoli
IS-150 Reykjavik

NORVEGIA
Utenriksdepartementet
Box 8114 Dep.
N-0032 Oslo 1

SVEZIA
Kommerskollegium
UB/TBT
Box 1209
S-11182 Stockholm

CORTE EFTA

Richiesta di parere consultivo, in seguito all'ordinanza del tullilautakunta del 19 aprile 1994, nell'appello presentato da Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contro la decisione della Helsingin piiritullikamari

(Causa E-1/94)

(94/C 199/08)

In seguito ad un ordinanza del tullilautakunta (Commissione d'appello dell'ente doganale nazionale) del 19 aprile 1994, iscritta a ruolo il 27 aprile 1994, è stato richiesto alla Corte EFTA un parere consultivo nell'appello presentato da Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contro la decisione della Helsingin piiritullikamari (dogana distrettuale di Helsinki) in merito ai seguenti quesiti:

1. Considerati, da un lato, il monopolio legale di Oy Alko Ab (la società di bevande alcoliche) per l'importazione di bevande alcoliche e, dall'altro, le misure di autorizzazione che la società si è dichiarata pronta ad adottare per consentire l'importazione di alcool a fini commerciali a condizioni da essa stessa stabilite, è possibile ritenere che l'importazione di alcool a fini commerciali da altri Stati contraenti non sia quantitativamente limitata od ostacolata da una misura con effetto equivalente non conforme all'articolo 11 dell'Accordo SEE, qualora la corte d'appello amministrativa confermi la decisione delle autorità doganali competenti di non consentire la libera circolazione della partita di alcool importata senza l'autorizzazione di Oy Alko Ab, richiesta dalla legge?
2. Il precitato monopolio legale è contrario all'articolo 16 dell'Accordo?

In caso affermativo:

L'articolo in questione è così assoluto e sufficientemente preciso da avere un'efficacia giuridica diretta e si dovrebbe quindi considerare il monopolio sull'importazione scaduto a decorrere dal 1° gennaio 1994?

Ricorso presentato il 28 aprile 1994 dalla Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA) contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-2/94)

(94/C 199/09)

Il 28 aprile 1994, la Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA), con sede legale a Perth, Scozia, rappresentata dai legali Alastair Sutton e Alasdair R. M. Bell, con recapito presso Edmond Tavernier, Rue Töpfer 11, CH-1206 Ginevra, ha presentato alla Corte EFTA ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Il ricorrente sostiene che la Corte EFTA dovrebbe:

- annullare la decisione 24 marzo 1994 dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Mezzi e principali argomenti:

Il ricorrente, una società costituita per tutelare gli interessi degli allevatori di salmoni scozzesi, si oppone alla decisione 24 marzo 1994 dell'Autorità di vigilanza EFTA di archiviare la pratica relativa al reclamo presentato dal ricorrente in merito a presunte violazioni delle disposizioni dell'Accordo SEE in materia di aiuti di Stato da parte del Regno di Norvegia, il quale avrebbe concesso

aiuti alla propria industria del salmone. La decisione è stata adottata adducendo a motivo l'incompetenza dell'Autorità di vigilanza EFTA secondo le disposizioni in materia dell'Accordo SEE.

Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la decisione contestata non è conforme all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo SEE e all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo tra gli Stati EFTA sulla creazione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, poiché l'Autorità di vigilanza EFTA è l'unico organo competente a decidere sul reclamo, e il suo rifiuto equivale a negare al ricorrente accesso alla giustizia.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, rifiutando di motivare adeguatamente la propria decisione, l'Autorità di vigilanza abbia violato l'articolo 16 dell'accordo tra gli Stati EFTA sulla creazione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, non avendo soddisfatto un requisito procedurale essenziale ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla istituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ⁽¹⁾

(94/C 199/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 228 def. — 94/0113(PRT)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 3 giugno 1994)

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 18. 5. 1994, pag. 8.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in base al protocollo relativo alla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese (in appresso designati con il termine «Stati membri»), auspicando di porre in atto la Carta sociale del 1989, hanno adottato un accordo sulla politica sociale;

considerando che, secondo l'articolo 1 di tale accordo, la Comunità e gli Stati membri hanno segnatamente per obiettivo la promozione del dialogo sociale a livello comunitario;

PROPOSTA MODIFICATA

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che il paragrafo 17 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri; che la Carta prevede che «ciò vale in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno stabilimenti o imprese situati in più Stati membri della Comunità europea»;

considerando che la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio riguardante la costituzione di un comitato aziendale europeo nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in vista dell'informazione e della consultazione dei lavoratori ⁽¹⁾, nella forma emendata ⁽²⁾ ha ottenuto, malgrado l'esistenza di un ampio consenso tra la maggioranza degli Stati membri, l'unanimità richiesta per la sua adozione;

considerando che la Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali a livello comunitario sull'orientamento possibile di un'azione comunitaria nel campo dell'informazione e della consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

considerando che la Commissione, ritenendo che dopo questa consultazione fosse auspicabile un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta presa in esame, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo suddetto, e che queste hanno trasmesso il loro parere alla Commissione;

considerando che, al termine di questa seconda fase di consultazioni, le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe portare alla conclusione di un accordo, nei termini di cui all'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale;

considerando che il completamento del mercato interno provocherà un processo di concentrazione di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di associazioni e — di conseguenza — darà luogo ad una transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese; considerando che, se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, tale situazione richiede che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni;

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 15. 2. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 336 del 31. 12. 1991, pag. 11.

PROPOSTA INIZIALE

considerando che le procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori previste dalle normative o dalle prassi degli Stati membri sono spesso incompatibili con la struttura transnazionale dei soggetti che adottano le decisioni riguardanti i lavoratori; considerando che ciò può provocare disuguaglianze di trattamento tra i lavoratori sulle cui condizioni incidono le decisioni di una stessa impresa o gruppo di imprese;

considerando la necessità di adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati nei casi in cui le decisioni che possono influire sulle loro condizioni siano prese al di fuori dello Stato membro in cui lavorano;

considerando che, per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che operano in più Stati membri siano adeguatamente informati e consultati, occorre istituire un comitato europeo, o porre in atto un'altra procedura adeguata per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori;

considerando che appare a tal fine necessario definire la nozione di impresa controllante esclusivamente per quanto attiene alla presente direttiva e lasciando impregiudicate le definizioni delle nozioni di gruppo e di controllo che potrebbero essere adottate in testi che saranno elaborati in futuro;

considerando che i meccanismi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori di queste imprese o di questi gruppi devono comprendere tutti gli stabilimenti ovvero tutte le imprese del gruppo situate negli Stati membri, indipendente dal fatto che l'amministrazione centrale dell'impresa o — se si tratta di un gruppo di imprese — l'amministrazione centrale dell'impresa controllante sia o meno situata nel territorio degli Stati membri;

considerando che, in conformità del principio dell'autonomia delle parti, spetta ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo di un gruppo determinare di comune accordo la natura, la composizione, la competenza, le modalità di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del comitato europeo o di un'altra procedura per l'informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano adeguate alla loro situazione particolare;

considerando, tuttavia, che è opportuno prevedere talune prescrizioni accessorie che saranno applicabili qualora le parti lo decidano, in caso di rifiuto da parte della direzione centrale di avviare negoziati o in caso di mancato accordo al termine degli stessi;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

considerando inoltre che i rappresentanti dei lavoratori possono decidere di non richiedere la costituzione di un comitato europeo, o che le parti interessate possono convenire su un'altra procedura per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori;

considerando che, salva la facoltà delle parti di decidere altrimenti, il comitato europeo costituito in assenza di accordo tra le stesse deve essere informato e consultato riguardo alle attività e ai progetti dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poterne misurare le possibili conseguenze sugli interessi dei lavoratori; considerando che, a tal fine, l'impresa o l'impresa controllante deve essere tenuta a comunicare ai rappresentanti designati dei lavoratori le informazioni generali riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni riguardanti in modo più specifico gli aspetti delle attività e dei progetti dell'impresa o del gruppo di imprese che possono influire sugli interessi dei lavoratori; considerando che il comitato europeo deve avere la facoltà di formulare un parere al riguardo;

considerando che talune decisioni, che influenzano in particolare gli interessi dei lavoratori, devono fare oggetto di una consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nei termini di tempo più ristretti possibile in modo da consentire loro di formulare un parere;

considerando che le disposizioni sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori stabilite dalla presente direttiva debbono essere attuate, nel caso di un'impresa o di un'impresa che esercita il controllo di un gruppo la cui direzione centrale sia situata in un paese terzo, dal suo rappresentante nella Comunità oppure, in assenza di tale rappresentante, dallo stabilimento o dall'impresa controllata che impiega il più alto numero di lavoratori negli Stati membri;

considerando che è opportuno accordare un trattamento specifico alle imprese e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un accordo che prevede l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori;

considerando che gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati in caso di mancata applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva,

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Oggetto**

1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2. Sono istituiti un comitato europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione in tutte le imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1, al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dalla presente direttiva.

3. In deroga al paragrafo 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, lettera c), comprende una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, lettere a) o c), il comitato europeo viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 6.

4. Tranne nel caso in cui gli accordi di cui all'articolo 6 stabiliscono un campo di applicazione più ampio, i poteri e le competenze dei comitati europei e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori definiti dalla presente direttiva riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «impresa di dimensioni comunitarie», una impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori nell'insieme degli Stati membri e almeno 100 lavoratori per Stato membro in almeno 2 Stati membri;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) «gruppo di imprese», un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- c) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa alle condizioni seguenti:
- il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori nell'insieme degli Stati membri,
 - almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e
 - almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 100 lavoratori in uno Stato membro e un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 100 lavoratori in un altro Stato membro;
- d) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e/o delle prassi nazionali;
- e) «direzione centrale», la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa che esercita il controllo ovvero il rappresentante di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- f) «consultazione», lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi livello di direzione più appropriato.

2. Ai fini della presente direttiva, i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni. Il calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o alle pratiche nazionali.

3. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente direttiva e nella misura in cui ciò risulta necessario, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili agli equipaggi del naviglio marittimo, adeguate alle condizioni particolari in cui si svolge il loro lavoro.

*Articolo 3***Definizione della nozione di «impresa controllante»**

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per «impresa controllante» una impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa («impresa controllata»), ad esempio in conseguenza della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

PROPOSTA INIZIALE

2. Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa, direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure
- b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure
- c) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

4. Nonostante il disposto dei paragrafi 1 e 2, un'impresa non è una «impresa controllante» rispetto ad un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari, allorché si tratta di una società ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) o c) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1).

5. Il semplice fatto che una persona delegata svolga le sue funzioni, in forza della legislazione di uno Stato membro in materia di liquidazione, fallimento, insolvenza, cessazione dei pagamenti, concordato o altra procedura analoga, non determina la presunzione dell'influenza dominante.

6. Per determinare se una impresa sia una «impresa controllante» si applica il diritto dello Stato membro da cui essa è disciplinata.

Nel caso in cui l'impresa non sia disciplinata dal diritto di uno Stato membro, si applica il diritto dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, il diritto dello Stato membro sul territorio del quale è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

7. Allorché, in caso di conflitto di leggi nell'applicazione del paragrafo 2, due o più imprese di un gruppo rispondono a uno o più criteri stabiliti al medesimo paragrafo 2, l'impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) è considerata impresa controllante, salvo la prova che un'altra impresa possa esercitare un'influenza dominante.

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE II

**ISTITUZIONE DEL COMITATO EUROPEO O DI UNA
PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSUL-
TAZIONE DEI LAVORATORI**

Articolo 4

**Responsabilità della istituzione di un comitato europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori**

1. La direzione centrale è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari alla istituzione del comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

2. Allorché la direzione centrale non è situata in uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, che è opportuno designare — se del caso — assume la responsabilità di cui al paragrafo 1.

In assenza di detto rappresentante, questa responsabilità incombe alla direzione dello stabilimento o alla direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

*Articolo 5***Delegazione speciale di negoziazione**

1. La direzione centrale avvia il negoziato in vista della costituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o di loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

2. La delegazione speciale di negoziazione è composta secondo i seguenti orientamenti:

- a) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o di designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio.

Gli Stati membri devono far sì che i lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti in cui non esistono rappresentanti dei lavoratori per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, hanno il diritto di eleggere o di designare i membri della delegazione speciale di negoziazione.

- b) La delegazione speciale di negoziazione è composta da almeno 3 e al massimo 17 membri.

1. La direzione centrale avvia il negoziato in vista della costituzione di un comitato europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o di loro rappresentanza, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

c) In occasione di tali elezioni o designazioni occorre garantire:

- in primo luogo, la rappresentanza di una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie conta uno o più stabilimenti, o in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie conta l'impresa controllante o una o più imprese controllate;
- in secondo luogo, un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori impiegati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel cui territorio è situata la direzione centrale.

d) La direzione centrale è informata della composizione della delegazione speciale di negoziazione.

3. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, la competenza e la durata del mandato del o dei comitati europei, oppure le modalità di attuazione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

4. Al fine di concludere un accordo in conformità dell'articolo 6, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.

Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti a sua scelta.

5. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare negoziati in conformità del paragrafo 4 o di annullare negoziati già in corso.

Tale decisione pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 6. Quando è adottata una siffatta decisione, le disposizioni dell'allegato non sono applicabili.

Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui sopra, salvo definizione — da parte degli interessati — di termini più brevi.

6. Le spese relative ai negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Contenuto dell'accordo**

1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione determina:

- a) il campo d'azione e la composizione del o dei comitati europei, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, le modalità di elezione e la durata del mandato;
- b) le funzioni e i poteri del comitato europeo;
- c) la procedura per l'informazione e la consultazione del comitato europeo;
- d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato europeo;
- e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato europeo;
- f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo.

3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una procedura per l'informazione e la consultazione, anziché un comitato europeo.

L'accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate.

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono sottoposti, tranne disposizione contraria, alle prescrizioni accessorie che figurano nell'allegato.

5. Ai fini della conclusione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, la delegazione speciale delibera a maggioranza dei suoi membri.

*Articolo 7***Prescrizioni accessorie**

1. Qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, oppure nel caso in cui la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure nel caso in

PROPOSTA INIZIALE

cui — entro due anni a decorrere da tale richiesta — le parti in causa non sono in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e la delegazione speciale di negoziazione non ha preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5, si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale.

2. Le prescrizioni accessorie di cui al paragrafo 1, stabilite nella legislazione dello Stato membro, devono almeno soddisfare le disposizioni dell'allegato.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

*Articolo 8***Informazioni riservate**

1. Gli Stati membri dispongono che i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato europeo, nonché gli esperti che li assistono, devono astenersi dal rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.

L'obbligo sarà mantenuto in vigore anche al termine del mandato dei soggetti di cui al primo e al secondo comma e a prescindere dal luogo in cui si trovino.

2. Ciascuno Stato dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel proprio territorio non è tenuta a comunicare informazioni, suscettibili di arrecare grave danno alle imprese interessate.

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria preliminare.

*Articolo 9***Funzionamento del comitato europeo e della procedura per l'informazione e la consultazione**

La direzione centrale e il comitato europeo operano con spirito di collaborazione nell'osservanza dei loro diritti e degli obblighi reciproci.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ciascuno Stato dispone che, nei casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel proprio territorio non è tenuta a comunicare informazioni, suscettibili, secondo criteri oggettivi, di ostacolare gravemente o arrecare danno alle imprese interessate.

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

La stessa disposizione vale per la collaborazione tra la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione.

*Articolo 10***Protezione dei rappresentanti dei lavoratori**

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato europeo e i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalle normative e/o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni della delegazione speciale di negoziazione, del comitato europeo o di ogni altra riunione attuata nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e il pagamento della loro retribuzione per i membri che fanno parte del personale dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, durante il periodo di assenza necessario allo svolgimento delle loro funzioni.

*Articolo 11***Osservanza della presente direttiva**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione degli stabilimenti o delle imprese del gruppo situati nel suo territorio e i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese, rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale sia situata o meno nel suo territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta delle parti interessate dall'applicazione della presente direttiva, le imprese rendano disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

3. Gli Stati membri prevedono provvedimenti appropriati in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono — in particolare — procedure amministrative o giudiziarie che permettano di imporre il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

4. Quando applicano l'articolo 8, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare, quando la direzione esiga la riservatezza o non fornisca le informazioni richieste, in conformità dell'articolo 8 sopra citato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 12***Relazioni fra la presente direttiva e altre disposizioni**

1. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alla direttiva 75/129/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e alla direttiva 77/187/CEE del Consiglio⁽²⁾.

2. La presente direttiva non pregiudica i diritti in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori, vigenti nelle legislazioni nazionali.

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di porre in vigore o di introdurre le disposizioni legislative regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di permettere o favorire l'applicazione di convenzioni collettive più favorevoli agli stessi.

*Articolo 13***Accordi in vigore**

1. Salvo il paragrafo 2, le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste già, o alla data stabilita all'articolo 14, paragrafo 1, per l'attuazione della direttiva, o a una data anteriore a questa, di trasposizione nello Stato membro interessato, un accordo che prevede una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Quando giungeranno a scadenza gli accordi di cui al paragrafo 1, le parti che li hanno approvati possono decidere in comune di prorogarli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 14***Disposizioni finali**

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore o si accertano, entro tale data, che le parti sociali mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

(¹) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

(²) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 15***Verifica da parte della Commissione**

Sette anni dopo la data di adozione della presente direttiva, la Commissione verificherà l'attuazione delle modalità di applicazione della stessa e — in particolare — la validità dei limiti numerici per il personale e proporrà, se del caso, adeguate modifiche.

Cinque anni dopo la data di adozione della presente direttiva, la Commissione verificherà l'attuazione delle modalità di applicazione della stessa e — in particolare — la validità dei limiti numerici per il personale e proporrà, se del caso, adeguate modifiche al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Immutato

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Immutato

PRESCRIZIONI ACCESSORIE

1. La costituzione, la composizione e le competenze del comitato europeo sono disciplinate dalle seguenti norme:

- a) Le competenze del comitato europeo si limitano alle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.

Nel caso delle imprese o dei gruppi di imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, le competenze del comitato europeo si limitano alle materie che riguardano tutti gli stabilimenti o tutte le imprese del gruppo situati negli Stati membri o che riguardano almeno due degli stabilimenti o imprese del gruppo situati in Stati membri diversi.

- b) Il comitato europeo è composto da lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme degli stessi.

I membri del comitato europeo sono eletti o nominati conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

PROPOSTA INIZIALE

- c) Il comitato europeo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 30 membri. Esso elegge un presidente e, se le sue dimensioni lo giustificano, un ufficio al suo interno, comprendente al massimo un presidente e quattro membri. Esso adotta il suo regolamento interno.
- d) In occasione dell'elezione o della nomina dei membri del comitato europeo, occorrerà garantire:
- in primo luogo la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede l'impresa controllante o una o più imprese controllate;
 - in secondo luogo, un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel cui territorio è situata la direzione centrale.
- e) La direzione centrale è informata della composizione del comitato europeo.
- f) Se, con la procedura di cui sopra, il numero di rappresentanti dei lavoratori nell'ambito del comitato europeo è inferiore a 30 persone, gli stabilimenti o le imprese controllati che in virtù della lettera d) non hanno ottenuto membri provvedono a designarne uno.
- g) Quattro anni dopo la sua costituzione, il comitato europeo delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo 6, oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni accessorie che figurano nel presente allegato.

Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 6, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 6 e 7 ed il termine «delegazione speciale di negoziazione» è sostituito dal termine «comitato europeo».

2. Il comitato europeo ha il diritto di incontrare la direzione centrale almeno una volta all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'andamento delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.

Tali informazioni riguardano in particolare i seguenti aspetti dell'impresa: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, progetti di investimento, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, oppure licenziamenti collettivi.

PROPOSTA MODIFICATA

- c) Il comitato europeo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 30 membri. Esso elegge un presidente e, se le sue dimensioni lo giustificano, un ufficio al suo interno, comprendente un presidente e quattro membri. Esso adotta il suo regolamento interno.

Immutato

Tale riunione verte in particolare sui seguenti aspetti dell'impresa: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, progetti di investimento, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, oppure licenziamenti collettivi.

PROPOSTA INIZIALE

3. Qualora si verificano circostanze eccezionali riguardanti l'occupazione, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure licenziamenti collettivi, l'ufficio del comitato europeo o, qualora esso non esista, il comitato europeo, ha il diritto di riunirsi, su sua richiesta, con la direzione centrale o ogni altro livello di direzione più opportuno nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, al fine di essere informato e consultato su ogni provvedimento tale da influenzare considerevolmente gli interessi dei lavoratori.

Non previsto

Questa riunione di informazione e di consultazione si svolge al più presto, in base ad una relazione stabilita dalla direzione centrale od a qualunque altro livello direzionale opportuno del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere emesso un parere al termine della riunione o entro termini di tempo ragionevoli.

Questa riunione non attenta alle prerogative della direzione centrale.

4. Prima delle riunioni con la direzione centrale, il comitato europeo o il suo ufficio sono abilitati a riunirsi senza che la direzione interessata sia presente.

5. I membri del comitato europeo sono abilitati ad informare i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese membri di un gruppo o, in mancanza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo al genere e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione, posta in atto conformemente al presente allegato.

6. Il comitato europeo può farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei suoi compiti.

7. Le spese di funzionamento del comitato europeo sono sostenute dalla direzione centrale.

La direzione centrale interessata fornisce ai membri del comitato europeo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni.

In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico — salvo che non sia stato diversamente convenuto — le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, nonché le spese di alloggio e di viaggio dei membri del comitato europeo e del suo ufficio.

PROPOSTA MODIFICATA

Immutato

Ciò non esclude la possibilità, per la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione abilitato a prendere decisioni proprie, di onorare ai propri obblighi incontrando il comitato europeo nel suo insieme, in modo da informarlo di qualsiasi misura suscettibile di avere ripercussioni considerevoli sugli interessi dei lavoratori o di consultarlo in merito a misure di tale genere.

Immutato

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, i membri del comitato europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese membri di un gruppo o, in mancanza di rappresentanti, l'insieme dei salariati riguardo al genere e ai risultati della procedura d'informazione e di consultazione, posta in atto conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Immutato

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori ⁽¹⁾

(94/C 199/11)

COM(94) 237 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 17 giugno 1994)

Il testo della proposta è modificato come di seguito indicato:

Prima del primo considerando, nuovo considerando

considerando che il settore della pesca nell'Unione europea attraversa una situazione difficile, aggravata in particolare dal costo del trasporto dei prodotti della pesca ai mercati, a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche;

Secondo considerando bis (nuovo)

considerando il successo di azioni analoghe intraprese in passato;

Articolo 5

Ogni tre anni e per la prima volta il 1° gennaio 1997, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, eventualmente corredata di proposte circa gli adeguamenti che si rivelassero necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1, e in particolare l'applicazione del regime a altre specie.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1994, pag. 4.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Progettazione di esposizioni

Invito a manifestare interesse per determinate gare d'appalto

(94/C 199/12)

1. Commissione europea, direzione generale X «Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo», DG X/2 «Programmazione, bilanci, finanze», 120, rue de Trèves, ufficio 6/92, B-1040 Bruxelles.

Tel. (02) 295 30 55. Telefax (02) 296 53 74.

2. Il presente testo è un invito a manifestare interesse per determinate gare d'appalto.

Le imprese e studi professionali che desiderino presentare la propria candidatura per essere iscritti nell'elenco previsto sono invitati a farlo secondo le condizioni indicate nel presente testo. Il servizio ordinatore iscriverà nell'elenco tutte le candidature che soddisfino i criteri indicati al punto 8 qui di seguito.

Per ogni singolo appalto relativo al settore descritto al punto 3. a) qui di seguito, il servizio ordinatore X/2 trasmetterà il capitolato d'onere e l'invito a presentare l'offerta a tutti i candidati iscritti nell'elenco o ad alcuni di essi scelti in base ai criteri di prequalificazione propri del singolo appalto in questione.

L'elenco risultante dal presente invito servirà esclusivamente per contratti di appalto il cui valore, secondo le stime, sarà inferiore alle soglie indicate nelle direttive comunitarie sugli «appalti pubblici».

3. a) **Descrizione esauriente dei settori formanti oggetto dell'invito a manifestare interesse:**

La Commissione europea intende partecipare a varie esposizioni internazionali - per le quali, in genere, gli Stati membri si raggruppano in un singolo spazio comunitario - presentandovi materiale espositivo all'interno di padiglioni messi a disposizione dagli organizzatori.

L'invito a manifestare interesse riguarda la progettazione della partecipazione della Commissione a tali esposizioni: in particolare, in un primo tempo, per l'esposizione internazionale di Budapest nel 1996.

- b) **Tipo di contratti di appalto che saranno messi in gara in base all'elenco:**

Si tratta di gare di appalto per la progettazione delle mostre all'interno dei padiglioni messi a disposizione dagli organizzatori. I contratti di appalto riguarderanno in particolare:

- la scenografia delle esposizioni;
- la ricerca di documentazione e di materiale illustrativo presso i vari organismi pertinenti;
- la grafica e l'allestimento;
- la pianificazione particolareggiata delle esposizioni;
- la pianificazione delle rifiniture dell'allestimento interno;
- le prestazioni per la messa a punto finale dei progetti e la compilazione di capitolati d'onere per bandire le gare di appalto per la realizzazione pratica.

4. I lavori, le rifiniture e le prestazioni dovranno essere eseguiti, a seconda dei casi, a Bruxelles, presso la sede delle esposizioni o presso la sede del contraente.
5. L'elenco risultante dal presente invito a manifestare interesse sarà valido per 3 anni con decorrenza dal 13. 7. 1994.
6. Sono ammessi i raggruppamenti d'imprenditori o di prestatori di servizi.
7. a) **Le candidature vanno inviate al seguente indirizzo:**

Unità X/2 «Programmazione, bilanci, finanze», sig. R. H. Weber, rue de la Loi 200 (T120 - 6/95), B-1049 Bruxelles.

- b) **Presentazione dei fascicoli di candidatura:**

Il fascicolo di candidatura va inviato come lettera raccomandata in una busta chiusa, inserita in un'altra busta pure chiusa.

Sulla busta interna si deve apporre la seguente dicitura: «Invito a manifestare interesse: Progettazione di esposizioni, DG X - Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta».

Non si devono usare buste autoadesive, che si possono aprire e chiudere senza lasciar tracce.

I fascicoli di candidatura si possono presentare in qualsiasi momento, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente invito, per un periodo triennale: l'elenco infatti rimane aperto.

8. Criteri di selezione

La Commissione determinerà l'elenco dei candidati in base ai seguenti criteri:

8.1. Dati amministrativi da fornire:

Per tutti i candidati:

- cognome e nome o ragione sociale, numero di telefono e di fax, ecc.,
- statuto giuridico,
- numero di partita IVA,
- referenze bancarie.

Per le persone giuridiche:

- copia dello statuto della società e documenti ufficiali indicanti cognome, nome e funzioni dei membri del consiglio di amministrazione, cognome e nome del responsabile a cui rivolgersi, bilanci, conti di esercizio e fatturato degli ultimi due anni.

Per gli studi professionali e per i lavoratori autonomi:

- numero di affiliazione agli enti di sicurezza sociale,
- fatturato degli ultimi due anni.

8.2. Capacità tecniche:

- referenze relative ai lavori e prestazioni effettuati nel settore in questione negli ultimi tre anni,
- indicazione delle risorse di cui si dispone in termini di personale e di mezzi tecnici.

I candidati saranno informati del seguito che si darà alla loro manifestazione d'interesse. I candidati selezionati per l'iscrizione nell'elenco, nella prospettiva di un successo invito a rispondere a un bando di gara per un appalto specifico, non dovranno più fornire i documenti richiesti per il presente invito a manifestare interesse.

9. Altre informazioni:

L'elenco sarà valido per tre anni con decorrenza dal 13. 7. 1994.

Per maggiori ragguagli rivolgersi al sig. Simon, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (J-99 1/7, tel. 295 37 82, telefax 296 17 49), o al sig. R. Granville (ufficio T120 - 6/83, tel. 299 94 44, telefax 296 53 74).

10. *Data alla quale la DG X/2 ha inviato il presente testo:* 13. 7. 1994.

11. *Data alla quale l'UPUCE ha ricevuto il presente testo:* 14. 7. 1994.